REPUBBLICA ITALIANA **21/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **60893** del ruolo generale, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Antonietta Coretti (*avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

contro

omissis, nato ad *omissis* (*omissis*) il *omissis* (c.f.: *omissis*), rappresentato

e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Stefano Pescio (*stefano.pescio@ordineavvocatisv.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 48/2023 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, pubblicata in data 12.4.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 16.1.2025, il relatore, nonché gli avv.ti Giannico e Pescio.

Svolgimento del processo

L'istituto appellante impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Sezione territoriale ha accolto la domanda giudiziale proposta dal *omissis*, volta al ripristino del proprio trattamento pensionistico anticipato, revocato in autotutela dall'INPS con provvedimento del 23.9.2021, per mancato raggiungimento del periodo minimo contributivo, in conseguenza dell'intervenuto annullamento della pregressa costituzione di rendita, ex art. 13, comma 5, l. n. 1338/1962, a seguito di riesame della documentazione a suo tempo allegata a supporto dell'istanza e in applicazione di talune circolari adottate dalla Direzione Centrale dell'INPS in proposito.

In particolare, la costituzione della rendita veniva revocata in considerazione dell'inattitudine della documentazione *illo tempore* prodotta dall'odierno appellato a prova in maniera attendibile la durata del periodo di lavoro (anni 1976-1979) quale coadiuvante presso

l'azienda agricola del padre.

A motivi di gravame si deduce:

a) il difetto di giurisdizione contabile sulla controversia che ne occupa, essenzialmente riguardante la revoca della rendita in questione, devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto afferente al rapporto di lavoro (privato) la cui omissione contributiva determinò l'iniziale costituzione della rendita medesima;

b) la violazione degli artt. 204-205 del d.p.r. n. 1093/72, conseguente alla qualificazione, da parte del primo giudice, dell'errore commesso dall'INPS nel riconoscere la rendita sulla base della documentazione prodotta dall'istante, come errore di diritto e non di fatto, con acclarato improprio utilizzo dell'autotutela prevista dalle cennate norme.

Conclude, pertanto, l'appellante per la riforma della decisione impugnata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

L'appellato si è costituito, reiterando le difese esperite vittoriosamente in prime cure e chiedendo che il gravame sia rigettato, siccome infondato in fatto e in diritto. Ripropone, inoltre, tuzioristicamente, le ulteriori censure, avverso il provvedimento dell'INPS impugnato, dedotte nel precedente grado di giudizio e non scrutinate dalla Sezione territoriale in quanto rimaste assorbite.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

L'appello è infondato.

Quanto al primo motivo di gravame, riguardante il presunto difetto di giurisdizione di questa Corte, va preliminarmente chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'oggetto sostanziale del giudizio è il ripristino della *pensione,* previo accertamento *incidenter* dei requisiti pensionistici, tra cui il riscatto contributivo del periodo lavorativo qui controverso, il cui iniziale riconoscimento da parte dell'INPS, poi annullato, ne funge da presupposto al pari degli altri previsti dalla legge.

Come chiarito più volte dalla Suprema Corte (*amplius et ex plurimis*, Cass., SS.UU., n. 15058/2017), nelle ipotesi quali quella qui in rilievo, l'elemento discretivo dirimente, ai fini della corretta individuazione del giudice munito della *potestas iudicandi*, è dato dalla sussistenza o meno di un rapporto lavorativo tuttora in corso su cui l'accertamento giurisdizionale abbia modo ancora di esplicare i propri effetti.

Nella specie, tuttavia, non è in contestazione che l'omissione contributiva, da cui è conseguita la speciale rendita prevista dall'art. 13, comma 5, l. n. 1338/62, afferisca ad un periodo lavorativo risalente e da tempo cessato. Sicchè, va senz'altro ribadita la giurisdizione correttamente affermata dal primo giudice.

Nel merito della controversia, assorbente rilievo, in quanto ragione più "liquida" della decisione, è da darsi al condivisibile argomento censorio dell'operato dell'INPS - rimasto assorbito in prime cure e riproposto tuzioristicamente, ex art. 195 c.g.c., dall'appellato - circa la lamentata violazione, da parte dell'Istituto, dell'art. 21 *nonies*,

l. n. 241/90, norma, peraltro, integralmente recepita dal regolamento INPS, approvato con delibera del c.d.a. n. 275/2006 e depositato in atti, disciplinante i poteri di autotutela ufficiosa attivati dell'ente, non a caso richiamato nello stesso preambolo del provvedimento di revoca qui controverso.

Invero, nella ponderata valutazione dei contrapposti interessi in gioco - quello pubblico alla conformità a legge dei provvedimenti e quello privato al mantenimento dell'unica fonte di sostentamento derivante dalla revocata pensione, aggravata dall'intuibilmente difficoltoso ripristino della pregressa attività lavorativa presso l'ente pubblico di appartenenza (da cui il pensionato si era dimesso facendo affidamento sulla sussistenza dei requisiti per la pensione anticipata) - e dato il tempo trascorso tra il riconoscimento della pensione e la sua revoca, l'INPS avrebbe, invero, dovuto provvedere alla convalida del provvedimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, del cennato regolamento e dell'art. 21 *nonies,* secondo comma, l. cit., mancando, peraltro, nella specie, un'acclarata falsa rappresentazione di fatti (ma, al più, una non idoneamente comprovata dimostrazione del rapporto lavorativo privato intrattenuto a suo tempo col padre).

Sebbene le superiori considerazioni rendano superfluo lo scrutinio della seconda doglianza dell'appellante, tuttavia, per completezza motivazionale, preme precisare che la mera sfavorevole rivalutazione della documentazione *illo tempore* prodotta dal pensionando, non integra affatto un errore di fatto, ai fini di cui agli artt. 204-205

d.p.r. n. 1092/73, poichè non si rinviene alcuna falsa percezione dei fatti ivi rappresentati, ma unicamente una diversa considerazione della sufficienza probatoria della documentazione medesima (i.e.: mancanza di data certa del diploma presso l'istituto professionale per l'agricoltura; inidoneità della fattura di vendita della macchina agricola e della relativa dichiarazione resa dal venditore), ai fini costituivi della rendita, sulla scorta di talune circolari dell'INPS che, dalla loro introduzione nel 2016, escludevano la validità della documentazione fino a quel momento ritenuta per prassi senz'altro sufficiente (v. comunicazione di avvio del procedimento di revoca della rendita versata in atti).

Tale *diversa* valutazione del *medesimo* compendio documentale, sulla scorta di circolari *applicative* della normativa operante *in subiecta materia*, attiene, in ultima analisi, al più, ad un errore di *diritto* sulla norma che regola il regime probatorio concernente la concessione della rendita stessa (l'art. 13 l. n. 1138/1962). Manca, dunque, il presupposto per avvalersi dell'art. 204 t.u.pens., risultando, anche per tale via, attratta la vicenda *de qua* alla generale disciplina di cui all'art. 21 *nonies* l. n. 241/90.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva. Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'**INPS** e iscritto al n. **60893** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando l'appellante alla rifusione delle spese di difesa in favore dell'appellato, nella misura di € 1.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025.

L'Estensore — Il Presidente

f.to Aurelio Laino — f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 21/02/2025

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi